



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

LA STATALE

Università degli Studi di Milano

Convenzioni Tirocini
725/2016 del 18/11/2016
Classif. 5.6



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

CONVENZIONE

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, con sede legale in Milano, Via Carlo Freguglia, 1, C.F. 80098730155 – P.IVA 06025170157, in persona del Presidente Avv. Remo Danovi (di seguito per brevità anche “*Ordine*”)

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono, 7, C.F. 80012650158 P.IVA 03064870151, in persona del Rettore Prof. Gianluca Vago (di seguito per brevità anche “*Università – Facoltà di Giurisprudenza*”)

per l'anticipo di un semestre del tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,

VISTI

l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);

l'art. 41 della medesima legge, e in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- considerato che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;

- considerato che è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lett. d) e a consentirne l'applicazione da parte dell'Università – Facoltà di Giurisprudenza e dell'Ordine, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea LMG 01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.



2. Le eventuali ulteriori convenzioni tra Ordine e Università – Facoltà di Giurisprudenza, attuative della presente Convenzione, possono prevedere forme di collaborazione e coordinamento con associazioni forensi e singoli studi professionali, al fine di favorire l'accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati.

3. Ai fini della presente Convenzione, con il termine "*legge*" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Art. 2 – Anticipazione del tirocinio

1. L'anticipazione di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense prima del conseguimento del diploma di laurea è consentita allo studente:

- a) iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza;
- b) in regola con il superamento degli esami di profitto;
- c) con una media negli esami di almeno 27/30;

2. Ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio anticipato lo studente deve comunque laurearsi entro dodici mesi dal termine del tirocinio stesso.

Art. 3 – Elenco degli studenti ammessi all'anticipazione

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, richiedono l'inserimento del proprio nominativo in apposito elenco tenuto presso la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, unitamente al curriculum vitae e alle indicazioni circa le proprie aree giuridiche d'interesse.

2. L'Ufficio di Presidenza aggiorna l'elenco degli studenti ammessi all'anticipazione del periodo di tirocinio, verificando il permanere dei requisiti.

3. L'elenco, i suoi aggiornamenti e gli allegati di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi all'Ufficio Placement e Stage dell'Università degli Studi di Milano (COSP) e all'Ordine.

Art. 4 – Elenco degli studi legali

1. L'Ordine predispone e aggiorna l'elenco degli studi legali al cui interno sono presenti avvocati che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere praticanti per lo svolgimento del periodo di tirocinio anticipato.

2. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 1, l'Ordine può avvalersi della collaborazione delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

3. Lo studio legale che accetta l'inserimento nell'elenco di cui al presente articolo fornisce i nominativi degli avvocati che si rendono disponibili ad accogliere i praticanti e le aree giuridiche nel cui ambito gli avvocati stessi prevalentemente operano.



4. L'elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi all'Ufficio Placement e Stage dell'Università degli Studi di Milano (COSP) e alla Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, unitamente alle informazioni di cui al comma 3.
5. L'Ufficio Placement e Stage dell'Università degli Studi di Milano provvede, senza indugio, all'inserimento delle offerte relative alle posizioni di tirocinio riservate agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense sull'apposita sezione del sito web www.cosp.unimi.it.

Art. 5 – Domanda di anticipazione del tirocinio

1. Gli studenti interessati e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 effettuano candidatura attraverso l'Ufficio Placement e Stage dell'Università degli Studi di Milano, che applicherà in merito le procedure previste dalla normativa vigente e dalla policy di Ateneo in materia di stage e tirocini.
2. L'Ufficio Placement e Stage dell'Università degli Studi di Milano provvederà ad inoltrare al Consiglio dell'Ordine le candidature, se conformi all'elenco degli studenti ammessi all'anticipazione, di cui al punto 3. Gli studenti selezionati potranno quindi presentare domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, redatta ai sensi dell'art.41, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n.247; l'Ufficio Placement e Stage – una volta individuato il docente tutor indicato dal Preside di Facoltà e scelto tra i docenti di ruolo provvederà all'attivazione formale del tirocinio presso lo Studio legale individuato.
3. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. c) della legge, il semestre anticipato può consistere anche nello svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea, presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Si applica in ogni caso il comma 1 del presente articolo e le verifiche necessarie sono effettuate dal Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima.

Art. 6. – Svolgimento del semestre anticipato

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, sono garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale.
2. L'Università - Facoltà di Giurisprudenza può istituire corsi dedicati agli studenti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio. Nell'istituire ed organizzare tali corsi, la Facoltà tiene conto della loro necessaria natura professionalizzante e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, è previsto che tali corsi o parte di essi, possano essere impartiti da avvocati che abbiano maturato adeguata e certificata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una



prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.

3. L'avvocato presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

4. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto alla metà rispetto a quanto disposto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge.

5. D'intesa con l'avvocato e il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.

Art. 7. – Relazione finale

1. Al termine del semestre, viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dall'avvocato e dal tutor accademico.

2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell'Ordine, che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 16-11 - 2016

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MILANO
Il Presidente
(**Avv. Remo Danovi**)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO
Il Rettore
(**Prof. Gianluca VAGO**)

Il Preside della Facoltà
di Giurisprudenza
(**Prof. Nerina Boschiero**)